

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

-Provincia di Venezia-

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO DEL COMPARTO
ENTI LOCALI**

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO**

**ACCORDO RELATIVO L'INDIVIDUAZIONE QUALIFICHE,
PROFESSIONALITA' E CONTINGENTI DI PERSONALE
PER ASSICURARE I SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO
DI SCIOPERO.**

L'anno 1996, il giorno dodici del mese di marzo, alle ore 15,30 presso il Comune di Concordia Sagittaria, si e' riunita la delegazione trattante per la definizione dell'accordo inerente l'applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata.

Sono presenti:

- Per la parte pubblica

Il delegato del Sindaco Sig. Cesare Valerio - Presidente della delegazione trattante e il Segretario Generale dott. Tirindelli Giorgio ed una rappresentanza degli uffici interessati dott.ssa Zoppé Anna Maria giusta delibera di Giunta Comunale n.62 del 19.02.1996

- Per la parte sindacale

2 delegati per ogni sigla sindacale, con iscritti nell'ente: CGIL Moretto Walter e Drigo Laura - UIL Falcomer Tersillo e un rappresentante di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del CCNL, con iscritti nell'ente.

Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e discusse nella riunione del 19.02.1996 e successive, risultanti dall'allegato articolato che forma parte integrante ed inscindibile del presente verbale.

Le parti concordano altresì di dare mandato all'Amministrazione di Concordia Sagittaria, di procedere, secondo quanto previsto dall'art.51 del decreto legislativo 03.02.1993, n.29, al perfezionamento della procedura per poter procedere alla stipula del presente contratto collettivo decentrato.

Art. 1 - Rapporti amministrazione cittadino

Le parti individuano l'obiettivo comune dell'ottimizzazione dei servizi resi e del miglioramento dei rapporti con l'utenza. In tale senso, operativamente,

concordano di attuare:

- a) la semplificazione della modulistica e l'assistenza per l'eventuale compilazione delle istanze e per le domande di prestazioni e, a tale scopo, si provvederà al perfezionamento della dotazione informatica esistente;
- b) la riduzione della documentazione a corredo delle istanze di prestazioni con l'applicazione delle norme sull'autocertificazione;
- c) l'abbattimento delle barriere architettoniche mediante l'attuazione di progetti elaborati dal settore LL.PP. interno o con appositi interventi affidati a strutture esterne;
- d) la formazione del personale mediante corsi di aggiornamento.

Art. 2 - Servizi pubblici essenziali

1. - Sono da considerare essenziali i seguenti servizi:

- a) stato civile e servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
- d) trasporti;
- e) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
- f) servizi del personale;
- g) servizi culturali.

2. - Prestazioni indispensabili cui è garantita la continuità per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- a) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
- b) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi

agli uffici competenti;

c) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;

d) farmacia comunale: prestazioni ridotte;

e) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:

- attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;

- attività antinfortunistica e di pronto intervento;

- vigilanza casa municipale in caso di impegni istituzionali;

- regolamentazione traffico, come supporto servizio scolastico;

f) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;

g) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;

h) servizi educativi e scolastici:

- sciopero riguardante tutte o una sola delle categorie di lavoratori impiegati nel servizio e di durata inferiore all'intera giornata: collocazione oraria dello

sciopero all'inizio o al termine del turno in modo da garantire la continuità del servizio e la preparazione e somministrazione dei pasti, ove previste;

- sciopero per l'intera giornata riguardante il personale non insegnante: il servizio é aperto all'utenza e dovranno essere garantiti i servizi minimi relativi all'accesso, alla tutela dei minori e alla somministrazione dei pasti, ove previsti.

Sono comunque garantite nella loro interezza le prestazioni relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami finali e relative valutazioni, nei termini e con le modalità previsti dal calendario scolastico.

Nel caso di sciopero in istituti scolastici in cui operi anche personale appartenente al comparto degli Enti Locali, i servizi minimi essenziali sono garantiti secondo la disciplina prevista dalle specifiche disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro. Gli accordi sono stipulati dalle competenti Amministrazioni, di concerto con l'autorità scolastica, con le Organizzazioni Sindacali del comparto.

i) servizio trasporti: sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali;

3. - Modalità di svolgimento delle prestazioni.

Nella seguente tabella sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali, i contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

Servizio	Qualifica funzionale	Numero addetti
Stato civile	5^ o 6^	1

Elettorale	6^ o 7^	1
Vigilanza urbana	5^ 6^ 8^	2 mattino, 1 pomeriggio
Assistenza domiciliare	4^	1
Asilo nido	3^ e 4^	2
Paghe	6^	1
Operatori scolastici	3^ o 4^	1 per plesso
Farmacia comunale	8^	1
I criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio sono:		
- ricognizione preliminare da parte del Segretario Generale o del responsabile del settore su chi intende partecipare allo sciopero;		
- scelta del contingente per garantire le prestazioni tra il personale che non intende aderire allo sciopero;		
- se il numero di chi non aderisce allo sciopero é insufficiente per il rispetto dei contingenti, il Segretario Generale o il responsabile del settore sceglie tra il restante personale seguendo il criterio della rotazione;		
- sono possibili eventuali sostituzioni dei nominativi esonerati dallo sciopero, solo con personale proveniente dallo stesso servizio.		
I responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, o il Segretario Generale, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno		

successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso sia possibile.

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione da lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora é pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

Art. 3 - Norme relative agli scioperi

Per le modalità di effettuazione degli scioperi di comparto si rimanda a quanto previsto dall'art.3 del CCNL.

Nelle occasioni di sciopero l'Amministrazione si impegna a garantire un'opportuna informazione all'utenza (secondo le disposizioni dell'art.3 del CCNL) mediante trasmissione di una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero.

Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.

Art. 4 - Procedura raffreddamento conflitti in caso di sciopero

Quando insorgano controversie sull'interpretazione del presente accordo

